

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - ALLEGATO 2 - TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PROPOSTE DI VARIANTE AD ESITO DEI CONTRIBUTI VALUATIVI DEGLI ENTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI

COD. ID.	COMUNE INTERESSATO	TIPO DI VARIANTE proposta Delib. G.P. n. 203/2012	ELABORATI DI PTCP interessati dalla variante	CONTRIBUTI VALUTATIVI DEL TAVOLO PAI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IL 12/04/2012	CONTRIBUTI VALUTATIVI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	TIPO DI VARIANTE proposta in adozione	MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA VARIANTE proposta in adozione	PIANIFICAZ. SOVRAORD. interessata dalla variante
C01 BORIACCO-CARONA_Boriacco1	Castel San Giovanni – loc. Bariana	riclassificazione da zona C2 a zona C1	Tav. A1.1 QC Tav. B1.f	Proposta definita quale rettifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione favorevole. Non necessaria revisione Intesa.	La proposta di variante non interessa zone disciplinate dal PTPR.	riclassificazione da zona C2 a zona C1	In assenza di obiezioni da parte degli Enti consultati, la proposta preliminare è confermata.	IntesaPAI
C02 BORIACCO-CARONA_Carona1	Castel San Giovanni – loc. Molino Zanetti	riduzione zona A2	Tav. A1.1 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	Proposta definita quale rettifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione favorevole. Non necessaria revisione Intesa.	Non si ritiene assentibile l'eliminazione della porzione di zona A2 prossima al Rio Corona, in quanto la modifica comporterebbe una discontinuità della fascia in contrasto con gli obiettivi della tutela. La riduzione della porzione di zona A2 posizionata alla destra dell'edificio industriale è assentibile.	riduzione zona A2	Sulla base delle considerazioni espresse dagli Enti consultati, la proposta preliminare di riduzione della zona è confermata con esclusivo riferimento alla porzione non prossima al corso d'acqua, adiacente alla ex-SS10.	PTPR IntesaPAI
C03 BORIACCO-CARONA_Carona2	Castel San Giovanni – loc. Molino Zanetti	riclassificazione da zona C1 a zona B3	Tav. A1.1 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	Proposta definita quale modifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione condizionata. Necessaria conferma Intesa. Considerate le condizioni idrauliche del tratto in esame, si ritiene opportuno riconsiderare la proposta di riclassificazione da fascia C (zona C1) a fascia B (zona B3), assumendo in alternativa una configurazione omogenea lungo la sponda sx e coerente con le aree adiacenti classificate in fascia A (zona A2). Si rileva, infatti, che il tratto di valle del corso d'acqua, (parzialmente) intubato, non può considerarsi in condizioni di sicurezza, per dimensionamento e manutenzione. Inoltre, l'area del primo condominio si trova alla stessa quota e senza difese rispetto alle case più a valle (il muretto in c.a. lungo il torrente appare scalzato). L'individuazione di una fascia A, o meglio l'estensione verso monte di una fascia A già presente, non vuole designare nuovi ambiti deputati al deflusso (trattandosi di aree già insediate e con sponde relativamente protette) ma piuttosto segnalare condizioni di elevata pericolosità. Si valuteranno in seguito eventuali esigenze di protezione degli insediamenti esistenti.	Pur ritenendo plausibile la proposta di modifica, si ritiene che l'analisi sia parziale, infatti la restante porzione di zona C1 presenta le stesse caratteristiche di quella oggetto di modifica. La fascia di tutela in sinistra idraulica verrebbe zonizzata come A2 alveo di piena, B3 zone ad elevato grado di antropizzazione, C1 zona extrarginale o protetta da difese idrauliche e quella in destra idraulica come A2. Inoltre la fascia A corrisponde a quella del PTPR sottoposta alle disposizioni dell'art. 18 "invasi e alvei di laghi bacini e corsi d'acqua" e la fascia B a quella del PTPR sottoposta alle disposizioni dell'art. 17 "zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua". Pertanto, si invita l'Amministrazione provinciale a rivedere gli studi in funzione di una omogeneità zonale e di una rispondenza al Piano regionale.	nessuna	Dalle considerazioni espresse dagli Enti consultati, emerge una generale incertezza circa le condizioni di pericolosità idraulica dell'area. Nell'impossibilità di intraprendere, in questa sede, ulteriori studi di approfondimento e considerato che il PTPR non individua alcuna area di tutela in questo settore (sponda sx), stabilmente edificato da diverso tempo, si ritiene di ritirare la proposta preliminare.	/
C04 TIDONE_Tidone1	Pianello Val Tidone – loc. Campazzo	riduzione zona A1 e zona A2	Tav. A1.4 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	Proposta definita quale rettifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione favorevole. Non necessaria revisione Intesa.	Non essendo di competenza la valutazione della pericolosità idraulica, per gli aspetti di competenza la proposta è assentibile.	riduzione zona A1 e zona A2	In assenza di obiezioni da parte degli Enti consultati, la proposta preliminare è confermata.	PTPR IntesaPAI
C05 TREBBIA_Trebbia1	Gossolengo - loc. Case di Trebbia	riclassificazione da zona B2 a zona C2	Tav. A1.2 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	Proposta definita quale rettifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione favorevole. Non necessaria revisione Intesa. La proposta non deriva da verifiche idrauliche aggiornate ma da considerazioni relative alla morfologia dei luoghi. Può considerarsi tuttavia ammissibile, nella misura in cui se ne consideri la modesta entità e lo scarso impatto sugli usi in atto. Nell'ambito di successive verifiche saranno affrontate, in termini generali, le problematiche riguardanti gli impianti di trattamento inerti e la loro compatibilità negli ambiti fluviali.	La proposta di modifica non è assentibile in quanto l'area, "posizionata in adiacenza al SICZPSe ricompresa nel perimetro del Parco regionale fluviale del Fiume Trebbia", qualora fosse dismessa l'attività estrattiva, potrebbe contribuire al mantenimento della rilevanza paesaggistica del parco fluviale, pertanto l'attuale classificazione in "zona di recupero ambientale del sistema fluviale", corrispondente a quelle disciplinate dall'art. 17 del PTPR, deve essere mantenuta.	riclassificazione da zona B2 a zona C2	Sulla base delle considerazioni espresse e tenuto conto che l'interferenza con il SIC e con il Parco del Trebbia è stata valutata nell'ambito dello Studio d'Incidenza, in termini sì negativi ma non significativi nel rispetto di alcune condizioni proposte, si ritiene di confermare la proposta preliminare. Riguardo alle ipotesi di dismissione citate nel contributo regionale, si evidenzia che l'area risulta classificata negli strumenti di settore delle attività estrattive quale "impianto fisso di lavorazione inerti", per il quale è attualmente in corso l'attuazione del Programma di Riqualficazione e Sviluppo (approvato dal Comune di Gossolengo e per il quale è stata sottoscritta apposita Convenzione in data 06/08/2008 n. 3075 di rep.). Un'imminente dismissione appare dunque improbabile, ma anche in tale ipotesi vale l'indirizzo contenuto nell'art. 116, comma 9, del PTCP, per cui all'interno delle fasce fluviali occorre "ripristinare le aree	PTPR IntesaPAI

COD. ID.	COMUNE INTERESSATO	TIPO DI VARIANTE proposta Delib. G.P. n. 203/2012	ELABORATI DI PTCP interessati dalla variante	CONTRIBUTI VALUTATIVI DEL TAVOLO PAI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IL 12/04/2012	CONTRIBUTI VALUTATIVI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	TIPO DI VARIANTE proposta in adozione	MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA VARIANTE proposta in adozione	PIANIFICAZ. SOVRAORD. interessata dalla variante
C06 TREBBIA_Trebbia2	Gazzola – loc. Pizzilgherra	da zona B3, in riduzione, a zona C2	Tav. A1.5 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	Proposta definita quale modifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione favorevole. Necessaria conferma Intesa. Relativamente alla proposta di declassificazione da fascia B a fascia C si evidenzia una possibile criticità connessa alla vulnerabilità delle pendici potenzialmente più esposte all'azione erosiva del corso d'acqua. Si può tuttavia ritenere che il terrazzo alluvionale sia sufficientemente sopraelevato rispetto all'alveo e che non siano ipotizzabili condizioni di pericolosità tali da giustificare il mantenimento in fascia B.	La scheda illustrativa della proposta di modifica, al paragrafo "caratterizzazione paesaggistica", conferma l'appartenenza delle zone in esame a un ambito di interesse paesaggistico, anche se antropizzato. Pertanto l'attuale classificazione della porzione di terrazzo fluviale prossima al corso d'acqua deve essere mantenuta mentre l'eliminazione della tutela nella porzione di area retrostante è assentibile.	da zona B3, in riduzione, a zona C2	<i>dismesse alla naturalità tipica delle zone fluviali" (la citata convenzione stabilisce che "Al termine dell'attività le aree dovranno essere ripristinate all'uso agricolo e/o ad eventuali usi compatibili previsti dal futuro Parco del Trebbia"), nonché la disposizione prevista dall'art. 55, comma 7, del PIAE, per cui, indipendentemente dalla presenza o meno di fasce fluviali, "Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco." Si segnala infine che, indipendentemente dalla presenza o meno di fasce fluviali, tali obiettivi di ripristino e riqualificazione previsti per l'assetto finale delle aree suddette saranno ripresi e ulteriormente rafforzati nell'ambito della revisione degli allegati alle Norme del PIAE (la cui approvazione è prevista entro il 31/12/2013).</i>	PTPR IntesaPAI
C07 TREBBIA_Trebbia3	Cortebrugnatella – loc. Marsaglia	ampliamento zona A2	Tav. A1.7 QC Tav. B1.f Tav. vR1.2 Tav. vR2.2 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	Proposta definita quale rettifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione favorevole. Non necessaria revisione Intesa. Nell'ambito di successive verifiche saranno affrontate, in termini generali, le problematiche riguardanti gli impianti di trattamento inerti e la loro compatibilità negli ambiti fluviali.	La proposta è assentibile.	ampliamento zona A2	In assenza di obiezioni da parte degli Enti consultati, la proposta preliminare è confermata.	PTPR IntesaPAI
C08 CHIAVENNA_Chiavenna1	Cadeo – loc. S. Cristina, Roveleto di Cadeo	riduzione zona B3	Tav. A1.6 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	Proposta definita quale rettifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione favorevole. Non necessaria revisione Intesa.	La proposta di modifica è assentibile.	riduzione zona B3	In assenza di obiezioni da parte degli Enti consultati, la proposta preliminare è confermata.	PTPR IntesaPAI
C09 CHIAVENNA_Chiavenna2	Cadeo – loc. S. Lucia, Roveleto di Cadeo	riduzione zona A2	Tav. A1.6 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1	Proposta definita quale rettifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione non favorevole. Pur trattandosi di una variazione modesta, si ritiene che la delimitazione esterna della fascia A debba coincidere con il	La proposta di modifica è assentibile sotto il profilo della tutela paesaggistica in analogia alla precedente. Si evidenzia tuttavia che il tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI ha espresso al riguardo una	nessuna	Sulla base delle considerazioni espresse dagli Enti consultati, la proposta preliminare viene ritirata.	/

COD. ID.	COMUNE INTERESSATO	TIPO DI VARIANTE proposta Delib. G.P. n. 203/2012	ELABORATI DI PTCP interessati dalla variante	CONTRIBUTI VALUTATIVI DEL TAVOLO PAI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IL 12/04/2012	CONTRIBUTI VALUTATIVI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	TIPO DI VARIANTE proposta in adozione	MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA VARIANTE proposta in adozione	PIANIFICAZ. SOVRAORD. interessata dalla variante
C10 CHIAVENNA_Riglio1	S. Giorgio Piacentino – loc. Case Nuove	riduzione zona B3	<p>QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)</p> <p>Tav. A1.5 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)</p>	<p>limite fisico posto dall'infrastruttura viaria esistente, il cui margine lato-fiume scende in rapido declivio verso l'alveo del Chiavenna. Un eventuale intervento antropico potrebbe infatti comportare alterazioni della stabilità del pendio e inopportuni restringimenti della zona d'alveo.</p> <p>Proposta definita quale rettifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione condizionata. Non necessaria revisione Intesa. Se l'elemento morfologico proposto quale nuovo limite fisico della fascia B si configurasse quale arginatura, ossia quale opera idraulica, ancorché realizzata da un privato, occorrerebbe definire puntualmente le modalità di gestione di eventuali fenomeni di allagamento, in relazione a diversi ordini di problemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenimento del manufatto o interventi di ricostruzione dello stesso, qualora fosse danneggiato (la Regione non potrebbe farsene carico); - eventuali richieste di risarcimento danni se il manufatto non dovesse resistere alla sollecitazione di un'ipotetica piena (non accoglibili, in ragione di quanto sopra). <p>Più in generale, diventerebbe difficile gestire tutte le istanze di estromissione dalle fasce di aree protette da opere private variamente realizzate. Va tuttavia osservato che nella scheda descrittiva ci si riferisce al rilevato con il termine di argine o arginello in modo estensivo, non avendo lo stesso caratteristiche di opera idraulica. In specifico, lo studio di approfondimenti idraulico, sulla base del quale è stata presa in considerazione l'ipotesi di lieve arretramento del limite della fascia B, appoggiato a un rilievo topografico sufficientemente dettagliato, ha permesso di confermare sostanzialmente la delimitazione del PTCP in assenza del rilevato ma anche di riscontrare che lo stesso rilevato, non considerato precedentemente, opera invece un'azione di contenimento sufficiente per impedire l'allagamento delle aree retrostanti e dell'insediamento industriale dismesso per il tempo di ritorno di 200 anni. Lo studio ha inoltre accertato l'assenza di effetti negativi del rilevato sul profilo di piena del corso d'acqua e, viste le modeste dimensioni della superficie protetta, sulle portate al colmo a valle in quanto non vengono sottratti volumi di invaso significativi. La morfologia dell'area interessata, come desumibile dal rilievo topografico di dettaglio, rende peraltro estremamente improbabili fenomeni di allagamento che derivino da esondazioni provenienti dal rio Ogone. Le caratteristiche idrodinamiche del fenomeno di inondazione in corrispondenza del terrapieno, contraddistinte da modeste altezze d'acqua, assenza di velocità di deflusso, ridotti tempi di permanenza, consentono allo stesso di assolvere alla funzione di contenimento dei livelli di piena, pur in assenza delle qualità strutturali caratteristiche di un'opera di difesa idraulica vera e propria, che nel caso in specie non sono necessarie per quanto detto in precedenza. Appare pertanto sufficiente che il terrapieno in questione mantenga nel tempo le attuali caratteristiche di stabilità e di quota della sommità, attraverso modeste operazioni di manutenzione in rapporto alla vegetazione eventualmente insediata e alle scarpate, che saranno in ogni caso a carico dei soggetti privati, affinché esso possa confermarsi, nel tempo, quale limite morfologico consolidato della fascia B. Sarà pertanto cura della Provincia disporre adeguate prescrizioni in tal senso, nelle sedi che presiedono alla eventuale trasformazione dell'area esterna alla fascia fluviale. Si provvederà in ogni caso ad aggiornare la scheda descrittiva della proposta sulla base dei suddetti chiarimenti.</p>	<p>valutazione non favorevole, come risulta dalla tabella allegata al verbale della seduta del medesimo tenutasi a Parma il 14/5/2013.</p> <p>Per la collocazione dell'area, alla confluenza del Torrente Riglio con il Rio Ogone, per la presenza di quinte vegetate e per l'uso del suolo prevalentemente agricolo con presenza di edifici a destinazione residenziale e industriale, si ritiene che l'attuale classificazione dell'area (B3 – zone ad elevato grado di antropizzazione – corrispondente a quelle disciplinate dall'art. 17 del PTPR) sia idonea a rappresentarne le caratteristiche. Pertanto, e per quanto di competenza, la proposta non è assentibile.</p>	riduzione zona B3	<p>Si ritiene di confermare la proposta preliminare, considerato che l'area interessata, caratterizzata da un elevato grado di antropizzazione (in quanto agricola e adiacente ad un insediamento industriale), nel suo insieme non presenta evidenze di connessione paesaggistica ai corsi d'acqua presenti, le cui condizioni di pericolosità idraulica risultano peraltro trascurabili, come convenuto in sede di Tavolo PAI. Le quinte vegetate costituiscono un elemento di separazione naturale verso il sistema fluviale, che rimane comunque salvaguardato, anche in ragione delle specifiche individuazioni contenute nella Tav. A2 del PTCP (presenza di <i>Populus nigra L.</i>), oggetto di specifica tutela.</p>	PTPR IntesaPAI

COD. ID.	COMUNE INTERESSATO	TIPO DI VARIANTE proposta Delib. G.P. n. 203/2012	ELABORATI DI PTCP interessati dalla variante	CONTRIBUTI VALUTATIVI DEL TAVOLO PAI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IL 12/04/2012	CONTRIBUTI VALUTATIVI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	TIPO DI VARIANTE proposta in adozione	MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA VARIANTE proposta in adozione	PIANIFICAZ. SOVRAORD. interessata dalla variante
C11 CHIAVENNA_Chero1	Cadeo – loc. Monterosso Piccolo, Roveleto di Cadeo	riduzione zona B3	Tav. A1.6 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	Proposta definita quale rettifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione sospesa. Si ritiene che l'assetto delle fasce fluviali nell'area compresa fra la sponda dx del T. Chero e la sponda sx del T. Chiavenna, in loc. Roveleto, debba essere rivisto alla luce di una valutazione più approfondita del nodo sia dal punto di vista idraulico che di progetto, anche in considerazione delle problematiche osservate in occasione dei principali eventi di piena. Le medesime motivazioni stanno peraltro alla base dell'inclusione di tale nodo idraulico fra i "tratti oggetto di ulteriori verifiche" definiti nell'ambito dell'Intesa siglata il 12/04/2012. Con specifico riferimento alle verifiche idrauliche sin qui fornite, non convincono i seguenti aspetti: - l'aver immaginato l'allagamento dell'area compresa fra le edificazioni esistenti (oggetto di richiesta di estromissione dalla fascia B) e il Chero, protetta da un argine alla medesima quota delle abitazioni; - il non aver fasciato le aree a valle, viceversa non protette; - l'aver posto il limite di fascia lungo una strada che non può, per andamento altimetrico, fungere da limite all'esondazione; - non aver considerato l'andamento del terreno e la rete idraulica minore (canali, scoli e passacunette compresi). La proposta non presenta dunque specifici elementi di incompatibilità ma si inserisce in un contesto tutt'ora irrisolto riguardo all'accertamento delle attuali condizioni di pericolosità idraulica.	La modifica proposta non è assentibile in quanto l'attuale classificazione rispecchia le caratteristiche dell'area. Va precisato che l'art. 12 del PTCP (Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua) consente, all'interno delle zone B3, la realizzazione di opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia per le attività agricole e residenze rurali connesse alle conduzioni aziendali, nonché interventi di ristrutturazione edilizia e di sopraelevazione con aumento di superficie e volume (art.12, comma 5, lettere g. e h. del vigente PTCP) concedendo ampia possibilità di azione, peraltro non contemplata per le medesime zone dalle disposizioni dell'art.17 del vigente PTPR.	nessuna	Sulla base delle considerazioni espresse / dagli Enti consultati, la proposta preliminare di riduzione della zona viene ritirata.	
C12 ARDA_Arda1	Cortemaggiore e Villanova Sull'Arda – loc. Codognolo/Pont e ferroviario Fidenza-Cremona	riclassificazione da zona A2 a zona B3	Tav. A1.3 Tav. A1.6 QC Tav. B1.f	Proposta definita quale modifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione sospesa. L'asta del T. Arda rientra fra i "tratti oggetto di ulteriori verifiche" definiti nell'ambito dell'Intesa siglata il 12/04/2012 ed è oggetto di un tavolo tecnico di approfondimento non ancora concluso.	Non essendo di competenza la valutazione della pericolosità idraulica e la verifica dell'appartenenza o meno dell'area all'alveo di piena del Torrente Arda, in considerazione di quanto riportato nella scheda illustrativa della proposta di modifica che, al paragrafo "caratterizzazione paesaggistica", conferma l'appartenenza della zona in esame a un ambito di interesse paesaggistico, anche se in parte antropizzato, si ritiene che se l'Autorità di Bacino del Po escludesse la pericolosità del tratto in esame, esso dovrebbe appartenere più propriamente alle zone B2 come pure il tratto in sinistra idraulica.	riclassificazione da zona A2 a zona B3	Considerato che l'Arda rientra fra i "tratti oggetto di ulteriori verifiche" definiti nell'ambito dell'Intesa siglata il 12/04/2012 (vd. Art. 4, comma 8, del dispositivo), sui quali dunque il PTCP non esplica il valore e gli effetti di PAI, e visto che non risultano ancora concluse, ad oggi, le verifiche tecniche intraprese nell'ambito del "Tavolo Arda", si ritiene di confermare la proposta preliminare, che consiste nel ripristino della delimitazione contenuta nel PTCP 2000 e nel PTPR (nonché nel PAI), modificata in sede di Variante PTCP 2010 per mero errore tecnico, e che risulta sostanzialmente condivisibile anche dalla Regione sotto il profilo paesaggistico, fermo restando che la proposta potrà procedere, permanendo l'assenza dell'Intesa PAI, secondo quanto stabilito dall'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998 (vd. Art. 8, comma 2, del dispositivo dell'Intesa). Rispetto alle obiezioni regionali circa la sub-classificazione di zona fluviale, si precisa che la scheda illustrativa ivi richiamata evidenzia che "[...] i caratteri di naturalità tipici fluviali siano compromessi dalle condizioni di prevalente antropizzazione presenti nell'area", dove "il paesaggio fluviale risulta fortemente connotato dallo scenario rurale delle colture agricole e dalla presenza di territorio urbanizzato sia di tipo strutturato, sia di tipo diffuso [...]". L'area risulta quindi inquadrabile tra le Zone B3 "ad elevato grado di antropizzazione", come descritte nella Relazione del PTCP (paragrafo 3.1.5). Per	PTPR

COD. ID.	COMUNE INTERESSATO	TIPO DI VARIANTE proposta Delib. G.P. n. 203/2012	ELABORATI DI PTCP interessati dalla variante	CONTRIBUTI VALUTATIVI DEL TAVOLO PAI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IL 12/04/2012	CONTRIBUTI VALUTATIVI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	TIPO DI VARIANTE proposta in adozione	MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA VARIANTE proposta in adozione	PIANIFICAZ. SOVRAORD. interessata dalla variante
C13 ARDA_Arda2	Cortemaggiore - loc. Cortemaggiore	riclassificazione da zona C1 a zona B3	Tav. A1.3 Tav. A1.6 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	Proposta definita quale modifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione sospesa. L'asta del T. Arda rientra fra i "tratti oggetto di ulteriori verifiche" definiti nell'ambito dell'Intesa siglata il 12/04/2012 ed è oggetto di un tavolo tecnico di approfondimento non ancora concluso.	La proposta di modifica è assentibile.	riclassificazione da zona C1 a zona B3	contro, le aree attribuibili alla Zona B2 "di recupero ambientale del sistema fluviale" corrispondono a settori degradati o interessati da attività estrattive o di trattamento inerti, solitamente di limitata estensione, sui quali si definisce un obiettivo di complessivo reinserimento nelle strette pertinenze del fiume, con scarse o nulle alternative in termini insediativi, ancorché agricoli. Questo il motivo per cui si ritiene di confermare la proposta preliminare anche per quanto riguarda la sub-classificazione.	PTPR
C14 RETICOLO MINORE_Canaledel Mulino1	Alseno – loc. Le Tavernelle	eliminazione fascia I	Tav. A1.6 QC Tav. B1.f QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	Proposta definita quale rettifica, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione favorevole. Non necessaria revisione Intesa.	Nella fascia di integrazione dell'ambito fluviale l'obiettivo è escludere tutte le attività non compatibili con un razionale uso del suolo, che comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geomorfologico e vegetazionale dei luoghi. La zona presa in esame è anche classificata di protezione delle acque sotterranee, in quanto di ricarica diretta, e di alta produttività agricola. Si evidenzia che il Canale del Mulino o Pallavicino è tutelato dal DLgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c, pertanto ogni intervento da effettuarsi all'interno di una fascia di 150 metri dalle sue sponde è soggetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.	eliminazione fascia I	Il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, citato nel contributo regionale, non riguarda il tratto di corso d'acqua di cui si propone l'eliminazione della fascia (vd. scheda illustrativa allegata alla Relazione di Variante), ciò a ulteriore conferma della proposta che, si ricorda, si basa principalmente sulla constatazione dell'inesistenza stessa del tratto. Si ritiene pertanto di confermare la proposta preliminare.	PTPR IntesaPAI
N01	/	integrazione comma 1 dell'Art. 38	Norme: Art. 38 comma 1	Proposta definita quale correzione di errore, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione favorevole. Non necessaria revisione Intesa.	Le modifiche apportate al testo normativo risultano rientrare nei casi previsti all'art. 27bis comma 1, lettere a) e b) della LR 20/2000, ovvero per un migliore adeguamento alle disposizioni di legge o per un migliore recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati. Relativamente alla proposta del nuovo comma f dell'art. 38, si invita la Provincia a considerare per una sua migliore integrazione con le precedenti lettere dell'articolo, la presente proposizione: "gli impianti e le operazioni di gestione dei rifiuti già esistenti nelle fasce fluviali A e B ai sensi degli articoli 29 e 30 delle Norme del PAI".	integrazione comma 1 dell'Art. 38	La proposta preliminare è modificata come da riformulazione contenuta nel contributo regionale.	IntesaPAI
E01	/	integrazione comma 1 e modifica commi 6 e 7 dell'Art. 11	Norme: Art. 11 commi 1, 6 e 7	Proposta definita quale correzione di errore, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione favorevole. Non necessaria revisione Intesa.	Le modifiche apportate al testo normativo risultano rientrare nei casi previsti all'art. 27bis comma 1, lettere a) e b) della LR 20/2000, ovvero per un migliore adeguamento alle disposizioni di legge o per un migliore recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.	integrazione comma 1 e modifica commi 6 e 7 dell'Art. 11	In assenza di obiezioni da parte degli Enti consultati, la proposta preliminare è confermata.	IntesaPAI
E02	/	modifica comma 4 dell'Art. 11	Norme: Art. 11 comma 4	Proposta definita quale correzione di errore, rilevante ai fini dell'intesa.	Le modifiche apportate al testo normativo risultano rientrare nei casi previsti all'art. 27bis comma 1, lettere	modifica comma 4	In assenza di obiezioni da parte degli Enti consultati, la proposta preliminare è	IntesaPAI

COD. ID.	COMUNE INTERESSATO	TIPO DI VARIANTE proposta Delib. G.P. n. 203/2012	ELABORATI DI PTCP interessati dalla variante	CONTRIBUTI VALUTATIVI DEL TAVOLO PAI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IL 12/04/2012	CONTRIBUTI VALUTATIVI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	TIPO DI VARIANTE proposta in adozione	MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA VARIANTE proposta in adozione	PIANIFICAZ. SOVRAORD. interessata dalla variante
				Valutazione favorevole. Non necessaria revisione Intesa.	a) e b) della LR 20/2000, ovvero per un migliore adeguamento alle disposizioni di legge o per un migliore recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.	dell'Art. 11	confermata.	
E03	/	modifica comma 6 dell'Art. 24	Norme: Art. 24 comma 6	Proposta definita quale correzione di errore, non rilevante ai fini dell'intesa.	Le modifiche apportate al testo normativo risultano rientrare nei casi previsti all'art. 27bis comma 1, lettere a) e b) della LR 20/2000, ovvero per un migliore adeguamento alle disposizioni di legge o per un migliore recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.	modifica comma 6 dell'Art. 24	In assenza di obiezioni da parte degli Enti consultati, la proposta preliminare è confermata.	/
E04	/	integrazione comma 5 dell'Art. 33 e modifica comma 6 dell'Art. 33	Norme: Art. 33 commi 5 e 6	Proposta definita quale correzione di errore, non rilevante ai fini dell'intesa.	Le modifiche apportate al testo normativo risultano rientrare nei casi previsti all'art. 27bis comma 1, lettere a) e b) della LR 20/2000, ovvero per un migliore adeguamento alle disposizioni di legge o per un migliore recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.	integrazione comma 5 dell'Art. 33 e modifica comma 6 dell'Art. 33	In assenza di obiezioni da parte degli Enti consultati, la proposta preliminare è confermata.	/
E05	/	modifica ed integrazione comma 5 dell'Art. 35	Norme: Art. 35 comma 5	Proposta definita quale correzione di errore, non rilevante ai fini dell'intesa.	Le modifiche apportate al testo normativo risultano rientrare nei casi previsti all'art. 27bis comma 1, lettere a) e b) della LR 20/2000, ovvero per un migliore adeguamento alle disposizioni di legge o per un migliore recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.	modifica ed integrazione comma 5 dell'Art. 35	In assenza di obiezioni da parte degli Enti consultati, la proposta preliminare è confermata.	/
E06	/	modifica comma 1 dell'Art. 38	Norme: Art. 38 comma 1	Proposta definita quale correzione di errore, rilevante ai fini dell'intesa. Valutazione favorevole. Non necessaria revisione Intesa.	Le modifiche apportate al testo normativo risultano rientrare nei casi previsti all'art. 27bis comma 1, lettere a) e b) della LR 20/2000, ovvero per un migliore adeguamento alle disposizioni di legge o per un migliore recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.	modifica comma 1 dell'Art. 38	In assenza di obiezioni da parte degli Enti consultati, la proposta preliminare è confermata.	IntesaPAI

N. DI REGISTRO	PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO	ENTE INTERESSATO	SINTESI DEL CONTRIBUTO VALUTATIVO	TIPO DI VARIANTE proposta in adozione	MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA VARIANTE proposta in adozione	PIANIFICAZ. SOVRAORD. interessata dalla variante
1	n. 71045 del 13/11/2012	Provincia di Cremona	Trasmette CD contenente il PTCP del proprio Ente adottato con atto C.P. n. 66 del 8/04/2009.	nessuna	Dal contributo valutativo non scaturiscono necessità di revisione delle proposte preliminari.	/
2	n. 74126 del 26/11/2012	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna	La D.R. chiede parere istruttorio alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, al fine di poter effettuare una valutazione complessiva del Piano.	nessuna	Dal contributo valutativo non scaturiscono necessità di revisione delle proposte preliminari.	/
3	n. 78985 del 14/12/2012	Consorzio di Bonifica di Piacenza	Esprime parere favorevole per tutte le proposte di modifica ad eccezione della MODIFICA_ID: ARDA_Arda1, per la quale esprime parere NON favorevole per le precarie condizioni di officiosità del torrente Arda confermate dal recente "Studio delle attuali condizioni di rischio idraulico del torrente Arda dalla diga di Mignano alla confluenza in Po" (condotto all'interno del "Tavolo Arda", istituito dalla RER, e commissionato da A.I.PO al prof. Ing. A. Brath).	Vd. tab. precedente, alla riga "ARDA_Arda1", relativamente alla variante proposta per l'adozione.	Vd. tab. precedente, alla riga "ARDA_Arda1", relativamente alle motivazioni a supporto della variante proposta per l'adozione. Rispetto alle criticità idrauliche dell'Arda, si evidenzia che tale tema è già considerato tra le priorità da affrontare, sia dal PTCP vigente (rif. All. B1.10 del QC e paragrafo 3.1.5 della Relazione di Piano) sia dall'Intesa interistituzionale sottoscritta il 12/04/2012 per far assumere al Piano Provinciale il valore e gli effetti di PAI (rif. All. 3 della Relazione tecnico-normativa e art. 7 comma 6 del dispositivo). Si invitano pertanto gli Enti interessati a fornire, se disponibili, nelle successive fasi del procedimento, le informazioni di dettaglio o segnalazioni utili a perfezionare le conoscenze sulle condizioni di rischio idraulico.	Vd. tabella precedente, alla riga corrispondente all'identificativo "ARDA_Arda1".
4	n. 79741 del 18/12/2012 (fuori termine)	Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti	Non rileva condizioni ostative alla Variante, ferma restando la necessità di preservare le attività di manutenzione e realizzazione delle dotazioni (in particolare opere di captazione e di derivazione di acqua, scarico di acque reflue urbane) del Servizio Idrico Integrato e l'osservanza delle prescrizioni normative connesse ad esso.	nessuna	Dal contributo valutativo non scaturiscono necessità di revisione delle proposte preliminari. Per quanto riguarda la richiamata esigenza di preservare le attività di manutenzione e realizzazione delle dotazioni, si precisa che le modifiche alle fasce fluviali non comportano generalmente limitazioni alle possibilità di intervento sugli impianti esistenti, piuttosto ampie anche nelle aree di maggiore pericolosità, dove invece, in alcuni casi (es. nuove individuazioni di fascia A), potrebbero venire a mancare i presupposti di sicurezza idraulica necessari per la realizzazione di nuovi impianti. Per quanto sopra, si invitano i soggetti titolari del Servizio Idrico Integrato a valutare le singole modifiche in relazione alle programmazioni di competenza, provvedendo a segnalare eventuali casi critici nelle successive fasi del procedimento.	/
5	n. 80253 del 20/12/2012 (fuori termine)	Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna	La D.R., tenuto conto di quanto espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, ritiene che le proposte di Variante esulino dagli ambiti di competenza rivolti alla tutela paesaggistica. Per gli aspetti di tutela archeologica rinvia alla competente Soprintendenza.	nessuna	Dal contributo valutativo non scaturiscono necessità di revisione delle proposte preliminari.	/